



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 31/07/2003

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARIDECRETO 18 marzo 2003, n. 9

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71 per le aree a destinazione urbanistica "Agricola", nonché dell'art. 5/bis, comma 4, legge 359/92, l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per espropriazione delle aree site in agro di Turi è determinata così come indicato nel prospetto "Elenco indennità di espropriazione", omissis

Art. 2

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni di tempo dalla notifica del presente decreto, devono comunicare alla stessa Impresa, se intendono accettare le indennità così come determinate nel richiamato allegato, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, le stesse si intenderanno rifiutate. Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa DD.PP. con successiva pronuncia definitiva di espropriazione dei relativi immobili.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, coloro i quali accettino le indennità determinate con il presente decreto, e richiedano di convertire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, hanno diritto alla maggiorazione del 50% dell'indennità determinata, omissis, indicata alla voce "indennità di espropriazione" di ciascun immobile. Qualora l'area da espropriare sia, invece, coltivata dal proprietario coltivatore diretto, il prezzo è determinato in misura tripla rispetto ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71.

Art. 4

L'indennità, di cui all'art, 17, 2° comma, della legge 865/71 sarà corrisposta direttamente dall'Ente Espropriante, nei termini del pagamento delle indennità di espropriazione, al fittavolo, od al colono, od al compartecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un'anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/71.

Art 5

Unitamente alle indennità accettate o rifiutate saranno liquidate o depositate le "indennità di occupazione" dovute per la maggiore estensione di superficie occupata, e per l'intero periodo di occupazione.

Art. 6

La parte di superficie occupata in sede di immissione in possesso ma non utilizzata nei lavori di che trattasi, si intende restituita nella piena disponibilità dei proprietari.

Il Dirigente

Dott. Anna Lisa Camposeo
